

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 28 ottobre 2021, n. 122
Reg. (UE) 2020/1201 - D.Lgs 19 del 02/02/2021 – L.R. 4/2017 smi -D.G.R. 538/2021. Misure fitosanitarie per il contenimento della diffusione della Xylella fastidiosa. Monitoraggio 2021. Prescrizione di misure di estirpazione ai sensi del Reg. (UE) 2020/1201 in agro di Ostuni – Fogli n.: 56, 57, 58, 70 e 71 -zona ex contenimento.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO

VISTI

- Il D.lgs. 165/01 *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;
- La L. n. 241/1990 e s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- gli articoli 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/97;
- la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998, con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- l’art. 32 della legge 18/6/2009, n. 69, secondo cui gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.
- Il Reg. (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016, nonché il D.lgs.196/03 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
- gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD);
- la D.G.R. n. 1974 del 7 dicembre 2020 avente ad oggetto: *“Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”*”;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22/01/2021 di adozione dell’atto di alta amministrazione MAIA 2.0;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 712 del 03/05/2021 avente ad oggetto ‘Conferimento incarico della Sezione ‘Osservatorio Fitosanitario’ del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;
- la nota del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 6598 del 17/05/2019 di conferimento incarichi di Posizioni Organizzative;
- la DDS n. 773 del 25/06/2019 di assegnazione definitiva delle titolarità delle posizioni organizzative dell’Osservatorio fitosanitario;
- la DDS n. 35 del 14/03/2019 inerente la delega di funzioni alle posizioni organizzative dell’Osservatorio fitosanitario;
- la DDS n. 72 del 18/06/2019 *“Seguito affidamento responsabilità di P.O. di cui alla nota prot. 6598 in data 17/05/2019. Organizzazione funzionale della Sezione. Delega funzioni ai sensi della 241/90 e s.m.i.”*.

VISTI

- il Reg. (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

- il Reg. (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
- il Reg. (UE) n. 2020/1201 e s.m.i. della Commissione del 14/08/2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa*;
- il Reg. (UE) 2019/1702 che integra il Reg. (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari, tra i quali la *Xylella fastidiosa*;
- la Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n.27 del 29/03/2019 "*Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto*" che ha modificato/integrato la disciplina giuridica di contrasto ai patogeni da quarantena;
- il D. Lgs 19 del 02/02/2021 "*Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625*";
- la legge n. 14 del 2007 "*Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali*";
- la legge Regionale n° 4 del 29/03/2017 "*Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della Regione Puglia*" e s.m.i.;
- la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) del 09/06/2016 – Nelle cause riunite C-78/16 e C-79/16, aventi ad oggetto alcune domande di pronuncia pregiudiziale proposte ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con decisioni del 16 dicembre 2015;
- la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) del 05/09/2019 – Sentenza C - 443/18 avente ad oggetto il ricorso per inadempimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
- la legge regionale 30 aprile 2019, n. 19 che assegna all'Agenzia Regionale per le attività Irrighe e Forestali (ARIF) funzioni di supporto all'Osservatorio fitosanitario regionale per l'applicazione delle misure di monitoraggio, prevenzione, estirpazione e comunicazione finalizzate alla gestione della batteriosi causata da *Xylella fastidiosa*;
- la D.G.R. 538 del 6/04/2021 che ha approvato il "*Piano d'azione 2021, redatto ai sensi dell'art. 27 del Reg. UE n. 2016/2031 e del Reg. UE 2020/1201, per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa subspecie pauca ST53 nel territorio regionale*";
- la determina n° 39 del 14/05/2021 con cui l'Osservatorio fitosanitario ha approvato le procedure di attuazione della sorveglianza, campionamento, analisi di specie vegetali per il contrasto ed il controllo di *Xylella fastidiosa* e applicazione delle misure di estirpazione delle piante infette;
- la determina n° 69 del 27/07/2021 di aggiornamento delle aree delimitate alla *Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53* ai sensi del Reg. (UE) 2020/1201 e della D.G.R. 538/2021.

PREMESSO CHE

- Ai sensi del Reg. UE 2019/1702, la *Xylella fastidiosa* rientra tra gli organismi nocivi prioritari, per i quali il potenziale impatto economico, ambientale o sociale è considerato più grave rispetto ad altri organismi nocivi da quarantena sul territorio dell'Unione.
- Il Reg. (UE) n. 2020/1201 della Commissione del 14/08/2020 ha disposto le misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa*.

- Il comma 2, lettera b) dell'art. 15 del Reg. UE 2020/1201 prevede che lo Stato membro monitora, la presenza della *Xylella* in prossimità di siti di piante che presentano particolare valore culturale e sociale situati al di fuori dell'area di contenimento;
- L'art. 1 della L. R. 4 giugno 2007, n. 14 recita “ *La Regione Puglia tutela e valorizza gli alberi di ulivo monumentali, anche isolati, in virtù della loro funzione produttiva, di difesa ecologica e idrogeologica nonché quali elementi peculiari e caratterizzanti della storia, della cultura e del paesaggio regionale.*”.
- Il Piano di azione approvato con DGR 538/2021 ha stabilito le aree da sottoporre a sorveglianza in attuazione del Reg. UE 2020/1201 e, in considerazione della necessità di :
 - tutelare la Piana degli olivi monumentali;
 - contenere la diffusione della *xylella fastidiosa* non solo nelle aree delimitate di cui alla DDS 39/2021, ma anche nella zona infetta compresa tra 5 e 20 km dal confine meridionale della zona infetta ‘Salento’;
 - ridurre la pressione di inoculo dovuta alle piante infette presenti nella zona infetta compresa tra 5 e 20 km dal confine meridionale della zona infetta ‘Salento’;

ha disposto che “*A conclusione dell’attività di sorveglianza delle aree delimitate e indenni, anche alla luce delle relative risultanze, si attuerà il monitoraggio nell’area infetta non sottoposta a sorveglianza annuale, delle specie specificate presenti nel raggio di 50 m attorno alle piante riscontrate positive nella stagione di monitoraggio 2020. Tale attività riguarderà prioritariamente le piante infette individuate nella Piana degli olivi monumentali e nella provincia di Taranto.*”.

- L'Osservatorio, con nota di indirizzo ha disposto che ARIF deve:
 - anticipare l'attività di sorveglianza della Piana degli olivi secolari di cui al Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR) approvato con D.G.R. 16 febbraio 2015, n. 176 e s.m.i. e delle zone infette individuate nel precedente monitoraggio 2020, rispetto alla calendarizzazione prevista nel Piano d'Azione di cui alla D.G.R. n. 538 del 2021;
 - sottoporre a monitoraggio l'area di 50 m attorno alle piante riscontrate positive nelle precedenti stagioni di monitoraggio e, comunque, sulla base dell'analisi del rischio fitosanitario valutato dall'Osservatorio ed eventuali segnalazioni da parte dei soggetti interessati;
 - svolgere l'attività di sorveglianza nell'area della Piana compresa tra 5 e 20 km dal confine meridionale della zona infetta ‘Salento’ dove attualmente si attuano misure di contenimento.
- La Legge Regionale 28 dicembre 2018 , n. 67 di modifica della Legge regionale 29 marzo 2017, n. 4, dispone”7 bis. *La Regione Puglia tutela la Piana degli olivi secolari, così come definita dal PPTR di cui alla deliberazione della Giunta regionale 16 febbraio 2015, n. 176, sottoponendola a monitoraggio per la verifica della presenza di Xylella fastidiosa. Laddove consentito dalla normativa vigente, i proprietari di olivi monumentali di cui all’articolo 2 della l.r. 14/2007, risultati infetti da Xylella fastidiosa possono essere autorizzati dall’Osservatorio fitosanitario regionale a non procedere all’estirpazione bensì ad adottare misure fitosanitarie alternative consistenti nella capitozzatura delle branche principali, nell’innesto di coltivar resistenti e nell’applicazione delle misure di controllo del vettore. Tale autorizzazione è subordinata all’adozione di un dettagliato protocollo di intervento da parte della Giunta Regionale*”.

RICHIAMATI

- il comma 3 art. 1 del D. Lgs 19 del 02/02/2021 che recita “ *La protezione delle piante, in relazione alle attività per determinare i rischi fitosanitari presentati da qualsiasi specie, ceppo o biotipo di agenti patogeni, animali o piante parassite dannosi per le piante o i prodotti vegetali («organismi nocivi») e le misure per ridurre tali rischi a un livello accettabile, rientra, in base al criterio della prevalenza, nella materia della profilassi internazionale di cui all’articolo 117, comma secondo, lettera q) , della Costituzione.*”;

- il comma 3 dell'art. 6 del D. Lgs 19/2021 che, tra le competenze dei Servizi fitosanitari regionali nel proprio ambito territoriale, prevede:
 - “a) l'applicazione delle normative fitosanitarie nazionali e dell'Unione e delle altre normative per le quali tale funzione gli è attribuita per espressa disposizione di legge o di regolamento”.*
 - “o) la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché degli altri oggetti che possono essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali, in applicazione delle normative vigenti.”;*
- l'art. 33.del D. Lgs 19/2021 che recita:
 - “1. Al fine di proteggere l'agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali di protezione delle piante, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da provvedimenti o ordinanze fitosanitarie che le regolamentano, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti”.*
 - “2. Qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione dei provvedimenti o delle ordinanze fitosanitarie che dispongono le misure fitosanitarie, è effettuata secondo le modalità e i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario centrale ovvero dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Effettuate le suddette forme di pubblicità, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario competente per territorio, nell'esercizio delle loro attribuzioni, accedono ai fondi nei quali sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi, al fine di attuare le misure fitosanitarie. A tale scopo, qualora i proprietari si oppongano all'intervento, i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere al Prefetto l'ausilio della forza pubblica.”;*
- la sentenza della Corte di Giustizia del 05/09/2019 secondo cui l'Autorità competente deve procedere «immediatamente» all'attuazione delle misure fitosanitarie nell'ambito della gestione dell'emergenza fitosanitaria;
- gli artt. 500 e 650 del Codice Penale;
- l'art. 21-octies della L. 241/1990 s.m.i.;
- la nota della Sezione Osservatorio Fitosanitario prot. 3670 del 22/04/2021 inviata a tutti i Comuni della regione Puglia con la quale è stata trasmessa la D.G.R. 538 del 6 aprile 2021 ed è stato chiesto di affiggere detto atto deliberativo all'Albo Pretorio del comune, in forma ben visibile e consultabile alla popolazione.

DATO ATTO CHE

- dall'attività di sorveglianza sinora effettuata, sono state individuate ufficialmente piante infette nell'agro di Ostuni ricadente tra 5 e 20 km dal confine meridionale della zona infetta 'Salento';
- I laboratori:
 - Centro di Ricerca Sperimentazione e Formazione in Agricoltura “Basile Caramia” (CRSFA) con i rapporti di prova n.1825 del 22/09/2021, n.1877 del 28/09/2021, n.1878 e 1879 del 28/09/2021, n.1897, 1893, 1894 del 29/09/2021, n.1934 del 04/10/2021 1942 del 05/10/2021, 1974 e 1975 del 08/10/2021
 - Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali (Di.S.Te.B.A.) dell'Università del Salento, con i rapporti di prova n.11 del 08/09/2021, n.14 del 22/09/2021, n.16 del 29/09/2021 e n.17 del 06/10/2021;

- Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria (DAFNE) dell'Università di Foggia, con i rapporti di prova n.7 del 17/09/2021, n.8 del 24/09/2021, n.9 del 01/10/2021 e n.10 del 08/10/2021;
- Istituto Agronomico del Mediterraneo di Bari (IAMB) con i rapporti di prova n.3 e 2/839 del 29/09/2021, n.2/848 del 30/09/2021, n.4 del 21/09/2021, n.5 del 15/09/2021, n.6 del 06/10/2021, n.2/893 del 11/10/2021 e n. 2/906 del 15/10/2021;
- Istituto per la Protezione delle Piante del CNR con i rapporti di prova n.127/P del 08/10/2021, n.126/P del 06/10/2021, n.128/P, 129/P e 131/P del 08/10/2021;

(tutti pubblicati sul sito istituzionale www.emergenzaxylella.it), hanno comunicato gli esiti positivi delle analisi molecolari per *Xylella fastidiosa* sui campioni vegetali prelevati da Ispettori/Agenti/Assistenti fitosanitari, relativi a n°169 piante infette di olivo site in agro di Ostuni ai Fogli n. 56, 57, 58, 70 e 71 nonché le relative coordinate geografiche.

- Innovapuglia spa, sulla base delle coordinate geografiche rilevate in sede di monitoraggio, ha fornito i dati relativi alle particelle catastali (agro, foglio di mappa, numero di particella, intestatari) sulle quali insistono le piante infette riportati nell'allegato C e rappresentati nell'allegato A del presente provvedimento, che ne formano parte integrante e sostanziale.

ATTESO CHE

- A fronte delle piante infette individuate nell'agro di Ostuni, vi sono milioni di olivi anche monumentali o con caratteristiche di monumentalità non infetti, che devono essere salvaguardati;
- le piante di olivo monumentali ufficialmente riconosciute o con caratteristiche di monumentalità ufficialmente individuate infette, ai sensi dell'art. 7 bis della Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 67, possono essere sottoposte a innesto solo nel periodo primaverile e previa autorizzazione;
- le piante ufficialmente individuate infette, non devono rappresentare una fonte di infezione per l'areale circostante e si deve pertanto procedere alla loro estirpazione; tale misura fitosanitaria non sostituibile con altra misura fitosanitaria meno drastica, assume iniziativa di profilassi internazionale di cui al comma 3 dell'art. 1 del D.lgs 19/2021 e, deve essere eseguita "immediatamente" così come ribadito dalla sentenza della Corte di Giustizia;
- la mancata estirpazione può essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per l'economia rurale, perseguita dall'art. 500 e 650 del c.p. .

RITENUTO di dovere procedere con urgenza all'adozione del presente provvedimento dichiarandone l'immediata esecutività proprio per corrispondere all'obbligo in capo all'Osservatorio fitosanitario derivante dalla normativa europea e nazionale di applicare, senza indugio, le misure fitosanitarie di cui al Reg. (UE) 2020/1201.

VERIFICA AI SENSI DEI D. Lgs 196/03 e del Reg. (UE) n. 679/2016

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dal D. lgs. 196/03 in materia di protezione di dati personali nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né

a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie. I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

L'istruttore

Responsabile P.O. "Difesa attiva e produzione"

(dott. Francesco Colasuonno)

Il responsabile del procedimento

Responsabile P.O. "Lotte obbligatorie,

produzioni vivaistiche e sementire"

(dott.ssa Anna Percoco)

Ritenuto di dover provvedere in merito con l'adozione del presente provvedimento

DETERMINA DI

confermare tutte le premesse esposte in narrativa che qui si intendono riportate per farne parte integrante;

1. prescrivere, ai sensi del comma 1 dell'art. 13 del Reg. UE 2020/1201, ai proprietari/conduttori di cui all'allegato C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'estirpazione di n°169 piante risultate infette da *Xylella fastidiosa*, site nell'agro di Ostuni ai fogli n. 56, 57, 58, 70 e 71;
2. dare atto che le piante infette sono evidenziate nelle ortofoto di cui allegato A;
3. stabilire che la tempistica da rispettare per l'estirpazione delle piante infette è **la seguente:**
 - a) il presente provvedimento è notificato ai proprietari/conduttori attraverso la pubblicazione all'albo pretorio per 7 gg consecutivi e alla loro PEC qualora presente;
 - b) Il provvedimento è notificato con PEC ad ARIF per gli adempimenti conseguenti ed è pubblicato su:
 - Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
 - Portale www.emergenzaxylella.it
 - Sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito www.regione.puglia.it
 - c) ciascun proprietario/conduttore, durante il tempo di pubblicazione dell'atto e comunque entro massimo 7 giorni dal termine del periodo di pubblicazione, comunica all'Osservatorio (c.cavallo@regione.puglia.it - francesco.colasuonno@regione.puglia.it) e all'ARIF (protocollo@pec.arifpuglia.it) mediante il modello di cui all'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it, se intende estirpare volontariamente le piante oppure se intende avvalersi di ARIF;
 - d) il proprietario, nel caso di estirpazione su base volontaria, deve procedere entro massimo 10 gg dalla sua comunicazione e deve concordare con il Responsabile della P.O. Attività fitosanitarie Prov. BR (c.cavallo@regione.puglia.it), la tempistica di esecuzione;
 - e) in caso di estirpazione eseguita da ARIF, quest'ultima deve procedere entro massimo 10 gg successivi

alla comunicazione del proprietario;

- f) se il proprietario, decorsi i termini indicati al punto c), non invia alcuna comunicazione, ARIF procede alla rimozione delle piante entro massimo 10 gg successivi;
- g) nei casi di rifiuto da parte del proprietario all'esecuzione delle misure fitosanitarie, l'ARIF provvede alla rimozione forzata delle piante, informando il Prefetto e le Forze dell'Ordine e addebitando gli oneri di estirpazione al proprietario;
- h) le operazioni di estirpazione volontaria da parte del proprietario sono controllate da Ispettori/Agenti/Assistenti fitosanitari.

4. stabilire che i proprietari/conducenti o ARIF, devono procedere all'estirpazione delle piante infette, con la seguente modalità:

- effettuare nell'area interessata, prima dell'estirpazione, il trattamento fitosanitario contro i vettori dell'organismo specificato ai sensi del comma 1 dell'art. 8 del Reg. Ue 2020/1201, utilizzando prodotti autorizzati su olivo contro il *Philaenus spumarius*;
- estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
- distruggere in loco tutta la parte frondosa dell'albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
- lasciare nella disponibilità del proprietario/conducente la parte legnosa delle piante estirpate, opportunamente depezzata;
- comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;

5. stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore fitosanitario/Agente/Assistente fitosanitario che deve:

- essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
- verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
- provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il riconoscimento del contributo;

6. stabilire che a seguito di accertato impedimento all'estirpazione volontaria o tramite ARIF, a causa di intervento di terze persone (documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell'art. 76 per dichiarazioni mendaci), l'Ispettore fitosanitario o ARIF, richiede al Prefetto, ai sensi dell'art. 33 c. 2 del D. Lgs. n. 19 del 02/02/2021, l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette;

7. stabilire che qualora il proprietario/conducente non proceda al concreto avvio delle attività di estirpazione delle piante infette entro massimo 10 giorni dall'avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio fitosanitario disporrà l'abbattimento coatto delle piante infette, per il tramite dell'ARIF, denunciando la circostanza alla Procura della Repubblica competente ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 13 dell'art. 55 del D. Lgs. 19/2021, a non riconoscere alcun contributo a qualunque titolo per l'abbattimento delle piante infette.

8. stabilire che in caso di estirpazione delle piante infette, per le motivazioni espresse in narrativa, potrà essere riconosciuto per ogni albero estirpato, il contributo previsto dal regime di aiuti in corso di perfezionamento. Il proprietario può comunicare all'ARIF e, per conoscenza, alla Sezione Osservatorio fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove effettuare (qualora ammissibile) il relativo bonifico (come da allegato B parte integrante del presente atto), scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it), a mezzo pec: protocollo@pec.arifpuglia.it.

Il presente atto si trasmette con unica PEC:

- al Comune di Ostuni affinché provveda con urgenza dalla data di invio del presente atto all'affissione all'Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell'art. 21 bis L. 241/1990 e s.m.i., decorso il settimo giorno dalla data di

- pubblicazione assume valore di notifica ai proprietari/conduttori interessati alle estirpazioni;
- all'ARIF per le attività di competenza in base alla L.R. 19/2019, alla D.G.R. 538/2021 e al Decreto Legge 27/2019 convertito con L. 44/2019;
 - al Sig. Prefetto di Brindisi affinché ai sensi della Legge 44/2019, e su richiesta dell'Osservatorio/ARIF ove di necessità, disponga l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione.

Il presente atto, redatto unicamente con mezzi informatici e firmato digitalmente:

- è composto da n° 9 (nove) facciate e dagli allegati A, composto da 21 (ventuno) facciate, B, composto da 2 (due) facciate, e C composto da 8 (otto) facciate, sarà conservato e custodito, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, nei sistemi di archiviazione digitale dell'Amministrazione Regionale;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo telematico della Regione Puglia;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it - Sezione Amministrazione Trasparente;
- sarà inviato telematicamente ed in formato digitale al Segretario Generale della Giunta Regionale e all'Assessore all'Agricoltura.

Il Dirigente della Sezione

(Dott. Salvatore Infantino)




**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
SERVIZIO CONTROLLI, LOTTE OBBLIGATORIE, AUTORIZZAZIONI E PAN**


**ALLEGATO A alla DDS n. 122 del 28/10/2021
(da A/1 ad A/20)**


Il presente allegato, firmato digitalmente, è composto
dalle ortofoto da A/1 ad A/20
Il Dirigente di Sezione
(Dott. Salvatore Infantino)

Firmato digitalmente da:
SALVATORE INFANTINO
Regione Puglia
Firmato il: 29-10-2021 12:13:44
Seriale certificato: 904277
Valido dal 09-02-2021 al 09-02-2024














Foglio 70
Particella 23


ALLEGATO A /7

Il presente allegato è composto da n. 1 foglio
Il Dirigente di Sezione
Dott. Salvatore Infantino

In questo documento sono indicate tutte le piante infette sinora individuate nel monitoraggio in corso anche se già estirate

Legenda


- ★ Piante infette di cui al presente atto
- ★ Piante infette - Monitoraggio 2021
- Fogli catastali
- Particelle catastali
- Confini Comunali




























Allegato B

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 2 pagina
Il Dirigente della Sezione
Dott. Salvatore Infantino

ARIF
VIA DELLE MAGNOLIE, 6 -70026 MODUGNO
protocollo@pec.arifpuglia.it

REGIONE PUGLIA
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
c.cavallo@regione.puglia.it
francesco.colasuonno@regione.puglia.it

OGGETTO: Anno 2021 – DDS N. _____ DEL _____ COMUNICAZIONE ESTIRPAZIONE PIANTE.

Con la presente il/la sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il _____Codice Fiscale_____ in qualità di _____ (specificare se diverso dall'intestatario indicato nella DDS di cui all'oggetto, in tal caso allegare relativa documentazione probatoria), dichiara **di procedere all'estirpazione** delle piante di cui alla DDS in oggetto:

- tramite ARIF**
- a proprie cure e spese (abbattimento volontario)**

In caso di **abbattimento volontario**, rispetta ed accetta quanto prescritto nell'atto in oggetto e pertanto si comunica:

- Il trattamento fitosanitario sarà effettuato in data _____ con
 Deltametrina Fosmet
 Acetamiprid Spinetoram
(*indicare uno, apponendo una X*);
- Per l'abbattimento si propone all'Ispettore Fitosanitario la data del _____;
- Per le comunicazioni sulle operazioni di estirpazione l'Ispettore Fitosanitario potrà contattare il seguente numero telefonico _____
(*necessario per definire gli accordi operativi di campo*).
- la presente espressione di volontà è irrevocabile, consapevole che si deve procedere con immediatezza alla estirpazione della/e pianta/e infette e che simile circostanza è perseguibile ai sensi degli artt. 650 e 500 del c.p.;
- Allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente firmata e datata in calce.

Il contributo per ogni albero abbattuto che potrà essere riconosciuto qualora ritenuto ammissibile, deve essere corrisposto a:

- nome e cognome _____
- nato/a il _____ a _____
- Codice fiscale _____
- residente in _____ a _____
- codice IBAN _____

(allegare fotocopia delle coordinate bancarie - IBAN)

Data _____

In Fede, _____
(firma del titolare giuridico del terreno)

Sezione Osservatorio Fitosanitario

Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel. 080 5405147 - PEC: osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it
Sede operativa di Brindisi Via Torpiana, 120 - Tel: 0831 /544339 - Fax: 0831 / 544300
mail: c.cavallo@regione.puglia.it

Allegato B

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 2 pagina

Il Dirigente della Sezione

Dott. Salvatore Infantino

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La _____ sottoscritto/a _____ nato/a _____ a _____ (____)

Il _____ C.F. _____, residente a _____ (____),

in _____ n. _____, consapevole che le dichiarazioni mendaci, in applicazione dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che comunque comportano la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

DICHARA

- Di non essere una "impresa in difficoltà" ai sensi del punto 14 del paragrafo 1 dell'art. 2 del Reg 702/2014;
- Di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- Di essere _____ (1), dei terreni ubicati in agro di _____ contraddistinti in catasto terreni al foglio _____ particelle _____
_____ contraddistinti in catasto terreni al foglio _____ particelle _____
_____ contraddistinti in catasto terreni al foglio _____ particelle _____

e che tutti i dati riportati in domanda sono veritieri.

Luogo _____ data _____ in fede _____

(1) *Proprietario, comproprietario, nudo proprietario etc...*

Nel caso in cui le piante estirpate appartengano a più comproprietari, preferibilmente, uno solo di essi richiede l'intero indennizzo allegando la delega degli altri comproprietari come da schema riportato nel mod. 4 della D.G.R. 940/2017, pubblicata sul sito istituzionale www.emergenzaxylella.it.

Allegato C

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 8 pagine
 Il Dirigente della Sezione
 Dott. Salvatore Infantino

Firmato digitalmente da:
 SALVATORE INFANTINO
 Regione Puglia
 Ufficio I. 251/0-2021/12/15/29
 Seriale certificato: 904277
 Validato dal 09/02/2021 al 09/02/2024

PIANTE INFETTE MONITORAGGIO 2021									
ZONA	AGRO	ID CAMPIONE	FOGLIO	PARTICELLA	PROPRIETARIO	SPECIE	LONGITUDINE	LATITUDINE	
Ex contenimento	Ostuni	1192143	56	271	OROFALO CESARE	Olivo	17,54691079	40,75442355	
		1191918					17,54671231	40,75412792	
		1192078					17,54726015	40,75421326	
Ex contenimento	Ostuni	1202028	57	35	RAIMONDI PANTALEO	Olivo	17,55202455	40,75570427	
		1199722					17,55356676	40,7552935	
Ex contenimento	Ostuni	1199836	57	44	●SGURA FRANCESCO ●SGURA GIUSEPPE ●EPIFANI LUCREZIA	Olivo	17,55424082	40,7554408	
		1200688					17,55279582	40,75524287	
		1200661					17,55271509	40,75521392	
		1200746					17,5526907	40,75538866	
Ex contenimento	Ostuni	1192721	57	169	PUTIGNANO PASQUA	Olivo	17,55530208	40,7490309	
Ex contenimento	Ostuni	1199112	58	70	●ANDRIOLA MARIO MICHELE ●SANTORO ANNUNZIATA	Olivo	17,56266877	40,7647667	
		1192792					17,56250247	40,76434009	
		1199097					17,56201565	40,76420195	
		1199102					17,56281495	40,76450058	
		1193078					17,56191105	40,76441475	
		1199101					17,56220073	40,76420093	
Ex contenimento	Ostuni	1193891	58	80	●CASALE PASQUAUNA ●CASALE GIOVANNA	Olivo	17,5586535	40,76418366	
Ex contenimento	Ostuni	1189343	70	23	BAGNULO GIUSEPPE	Olivo	17,51907552	40,75291981	
		1189851				Olivo	17,51927898	40,7531047	

Allegato C

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 8 pagine
 Il Dirigente della Sezione
 Dott. Salvatore Infantino

Ex contenimento	Ostuni	1189197	70	24	<ul style="list-style-type: none"> ●CARPARELLI MARIA ●SCATIGNA CATERINA ●SCATIGNA FILIPPO ●SCATIGNA GINA 	Olivo	17,51921922	40,75292406
		1189411				Olivo	17,51898632	40,75275863
		1190209				Olivo	17,5197546	40,7525588
		1189229				Olivo	17,51969766	40,7529479
		1190027				Olivo	17,5195308	40,75254511
		1189247				Olivo	17,5192272	40,75301513
		1189761				Olivo	17,51935311	40,75305375
		1189201				Olivo	17,51937792	40,75278657
		1191824				Olivo	17,52075613	40,75300364
		1191952				Olivo	17,52001002	40,7529654
Ex contenimento	Ostuni	1186368	70	61	<ul style="list-style-type: none"> ●DI GREGORIO FRANCESCO ●DI GREGORIO MARCO NICOLA ●SERVETTI GLORIA ●DI GREGORIO NICCOLO FRANCESCO ●GUSTAPANE ALESSANDRO ●GUSTAPANE EDGARDO 	Olivo	17,52547302	40,76022378
		1185684		64		Olivo	17,52547302	40,76022378
Ex contenimento	Ostuni	1180403	70	75	<ul style="list-style-type: none"> ●GUSTAPANE ALESSANDRO ●GUSTAPANE MASSIMO ●GUSTAPANE EDGARDO 	Olivo	17,52480614	40,75952703
		1184853				Olivo	17,52545017	40,75889964
		1180005				Olivo	17,52509522	40,75944465
		1180439				Olivo	17,52470009	40,759469
		1181079				Olivo	17,52502157	40,75969894
		1185401				Olivo	17,52549116	40,75950609
		1181103				Olivo	17,52517368	40,75964201
		1185541				Olivo	17,52541446	40,75944303
		1186552				Olivo	17,52570101	40,75950816
		1186471				Olivo	17,52670528	40,75854365

Allegato C

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 8 pagine
 Il Dirigente della Sezione
 Dott. Salvatore Infantino

Ex contenimento	Ostuni	1206357	Olivo	17,53426552	40,75580314
		1207519	Olivo	17,53388114	40,75593814
		1206332	Olivo	17,53435671	40,75593723
		1189853	Olivo	17,53288766	40,75506288
		1204698	Olivo	17,53333704	40,75524319
		1205541	Olivo	17,53364258	40,75526472
		1189906	Olivo	17,53294902	40,75496525
		1204568	Olivo	17,53324483	40,75503378
		1205745	Olivo	17,53539294	40,7552234
		1208358	Olivo	17,53312124	40,75637879
		1205419	Olivo	17,53370535	40,75512856
		1204546	Olivo	17,53322576	40,75516285
		1208703	Olivo	17,53283499	40,75647655
		1189122	Olivo	17,53274739	40,75519513
		1204600	Olivo	17,53334425	40,75514927
		1208052	Olivo	17,53309889	40,75604794
1190194	Olivo	17,53312647	40,75499318		
1207091	Olivo	17,53360552	40,75538033		
1190010	Olivo	17,53293917	40,7553084		
1206968	Olivo	17,53367947	40,75547246		
1208404	Olivo	17,53307328	40,75647497		
1208398	Olivo	17,53319434	40,75642651		
		71	<ul style="list-style-type: none"> ● FONDA MARA ● GUSTAPANE SILVANO ● GUSTAPANE FRANCESCA ● GUSTAPANE FEDERICA ● GUSTAPANE GIOVANNI ● GUSTAPANE ALESSANDRO 		
		3			

Allegato C

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 8 pagine
 Il Dirigente della Sezione
 Dott. Salvatore Infantino

Ex contenimento	Ostuni	1204053	Olivo	17,53359725	40,754985
		1190231	Olivo	17,53308713	40,75506178
		1204786	Olivo	17,53309148	40,755286
		1206449	Olivo	17,53452558	40,75580788
		1205080	Olivo	17,53343461	40,75523346
		1204072	Olivo	17,53339425	40,75494346
		1208628	Olivo	17,53292333	40,75653642
		1206862	Olivo	17,53659099	40,75323188
		1209475	Olivo	17,53594495	40,75361685
		1205496	Olivo	17,53570855	40,7530033
		1206774	Olivo	17,53645826	40,75323933
		1206562	Olivo	17,53550333	40,7530573
		1209364	Olivo	17,53574308	40,75359672
		1211367	Olivo	17,53467237	40,75299827
		1206679	Olivo	17,5363382	40,7530414
		1208891	Olivo	17,53566384	40,7534266
		1205559	Olivo	17,53562719	40,75282991
1209547	Olivo	17,53604744	40,75360482		
1206578	Olivo	17,53545061	40,75314745		
1211297	Olivo	17,53433928	40,75379775		
1209600	Olivo	17,53619529	40,75353672		
1206757	Olivo	17,53627302	40,75334183		

•ROMANELLI COSIMO
 •CURRI ALESSANDRO
 •C.G.S.srl

8

71

Allegato C

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 8 pagine
 Il Dirigente della Sezione
 Dott. Salvatore Infantino

1204031	Olivo	17,53372819	40,7548574
1206640	Olivo	17,53597945	40,75324509
1206588	Olivo	17,53552079	40,75326439
1205468	Olivo	17,53578633	40,75305071
1203418	Olivo	17,53355275	40,75471318
1203207	Olivo	17,53372213	40,75454633
1209629	Olivo	17,5362103	40,75364385
1206574	Olivo	17,53538534	40,75310794
1206582	Olivo	17,53553018	40,75317905
1208845	Olivo	17,53605907	40,75339345
1206721	Olivo	17,536266	40,75324814
1208852	Olivo	17,53600895	40,75335887
1208883	Olivo	17,53575951	40,75343304
1202747	Olivo	17,53354209	40,75414674
1203178	Olivo	17,53371162	40,75467587
1208953	Olivo	17,53518616	40,7534108
1209199	Olivo	17,5353615	40,75364118
1208838	Olivo	17,53613144	40,75332958
1209033	Olivo	17,53526937	40,75366745
1206657	Olivo	17,53616586	40,75306629
1209496	Olivo	17,53592122	40,75373233
1205605	Olivo	17,53557722	40,75304976

Allegato C

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 8 pagine
 Il Dirigente della Sezione
 Dott. Salvatore Infantino

Ex contenimento	Ostuni	1205209	Olivo	17,53608312	40,75276214
		1206601	Olivo	17,53588557	40,75313029
		1209435	Olivo	17,53584372	40,75364669
		1209130	Olivo	17,53542819	40,75367756
		1208859	Olivo	17,53586143	40,75340357
		1205309	Olivo	17,53605241	40,75294652
		1190855	Olivo	17,53282197	40,75486379
		1198445	Olivo	17,53191902	40,75421636
		1191400	Olivo	17,53251099	40,75479112
		1200106	Olivo	17,5328925	40,75471152
		1191604	Olivo	17,53231546	40,75487053
		1200827	Olivo	17,53244713	40,75438116
		1191444	Olivo	17,53248733	40,7547405
		1201785	Olivo	17,53327736	40,75424358
		1200431	Olivo	17,53269662	40,75464077
		1191628	Olivo	17,53225804	40,75488413
		1192217	Olivo	17,53186695	40,75486852
		1201851	Olivo	17,53326103	40,75455206
		1191452	Olivo	17,53244646	40,75480186
		1199321	Olivo	17,53202628	40,75452033
1191079	Olivo	17,53271114	40,75478891		
1190792	Olivo	17,532737	40,75489717		

- FONDA MARA
- GUSTAPANE SILVANO
- GUSTAPANE FRANCESCA
- GUSTAPANE FEDERICA
- GUSTAPANE ALESSANDRO
- GUSTAPANE VALERIA LUCIANA
- GUSTAPANE GIUSEPPE
- MEGHA MARIA ROSARIA

15

71

Allegato C

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 8 pagine
 Il Dirigente della Sezione
 Dott. Salvatore Infantino

Ex contenimento	Ostuni	1202984	71	58	●GUSTAPANE FRANCESCO ●GUSTAPANE RAFFAELLA ●GUSTAPANE ALESSANDRO ●LAVENEZIANA MARIA LUGIA ●SALAMINA PIETRO	Olivo	17,5365754	40,75270711
		1204238				Olivo	17,53637351	40,75250498
		1204775				Olivo	17,53606662	40,75220071
		1204310				Olivo	17,53599554	40,75255832
		1204689				Olivo	17,53581893	40,75202086
Ex contenimento	Ostuni	1187283	71	74	●ROSATI VINCENZO BIAGIO ANTONIO ●PAGLIARA LUCIA EMANULA ●ROSATI ANTONELLA ●ROSATI MARIA AUGUSTA	Olivo	17,53038168	40,75442457
		1213722	71	67		Olivo	17,53865411	40,75068557
		1211872	71	74		Olivo	17,53944486	40,75060059
Ex contenimento	Ostuni	1188192	71	83	●DI GREGORIO FRANCESCO ●DI GREGORIO MARCO NICOLA ●SERVETTI GLORIA ●DI GREGORIO NICCOLO FRANCESCO	Olivo	17,53224529	40,75514904
		1188889				Olivo	17,53238127	40,75523119
		1188235				Olivo	17,53195145	40,75509988
		1189110				Olivo	17,5323464	40,75544758
		1188149				Olivo	17,53220612	40,75503808
		1188741				Olivo	17,53222302	40,75529048
		1188826				Olivo	17,5326223	40,75509502
		1188857				Olivo	17,53246569	40,75523103
		1189084				Olivo	17,53220976	40,75546445
		1189031				Olivo	17,53256538	40,75543101